



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI CATANIA
SULLA GESTIONE DELL'ISTANZE INSERITE NELLA PIATTAFORMA DIGITALE SIAMM
ai sensi del Decreto 1.8.2023 Ministero della Giustizia

Premessa

1. Il Decreto 1.8.2023 Ministero della Giustizia (pubblicato su G.U. n. 183 del 7-8-2023) ha determinato gli importi spettanti all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (procedura di mediazione) e dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (procedura di negoziazione assistita), nonché disciplinato le modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento del corrispondente credito di imposta o di pagamento del correlativo importo;
2. Il medesimo D.M. ha demandato ai COA di verificare le istanze di conferma dell'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato e di deliberarne la congruità, ovvero di comunicare al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito della domanda;
3. In particolare, a mente dell'art. 5 del D.M.:

“Il COA, ricevuta l'istanza di cui all'art. 5, se accerta che non ricorrono i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunica al richiedente il diniego di adozione della delibera di congruità, annotando sulla piattaforma l'esito negativo della domanda.

Se non procede ai sensi del comma 1, il COA, verificata la corrispondenza tra il valore dichiarato nell'accordo e il valore del compenso indicato nell'istanza di conferma, dimidiato ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, appone il visto previsto dall'art. 15-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-septies, comma 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, adottando la delibera di congruità e annotandola sulla piattaforma. Con l'annotazione la delibera si intende comunicata al Ministero”.

Alla stregua delle indicazioni contenute nel D.M., al fine di assicurare il corretto svolgimento dell'attività di verifica ad esso affidata, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania ha ritenuto opportuno fissare, mediante apposito regolamento, criteri oggettivi per le modalità di proposizione delle istanze, i dati che devono contenere, nonché per l'individuazione della documentazione da porre a corredo delle stesse ed il conseguente inserimento nella piattaforma digitale ministeriale.

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di presentazione e i contenuti della richiesta di liquidazione dell'onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e di negoziazione assistita, in funzione della relativa gestione e dei controlli demandati al Coa.

Art. 2 – Modalità di presentazione della richiesta e della relativa documentazione

1. A pena di inammissibilità, la richiesta ex art. 5 Decreto 1.8.2023 Ministero della Giustizia e la documentazione a sostegno devono essere trasmesse soltanto tramite la piattaforma digitale, denominata SIAMM, gestita unicamente dal Ministero della giustizia - Dipartimento transizione digitale.

2. La piattaforma è accessibile mediante credenziali SPID, CIEId e CNS dal sito <https://lsg.giustizia.it>.

3. Le istruzioni sull'utilizzo della piattaforma sono state predisposte dal Ministero e sono disponibili nel manuale reperibile all'interno del sito (https://lsg.giustizia.it/assets/docs/manuale_utente_registrazione_lsg.pdf).

4. La richiesta dev'essere compilata mediante implementazione di tutti i campi previsti nella piattaforma ed il corretto inserimento dei dati indicati nell'art 5 comma 1° del D.M.

5. Il COA non potrà considerare istanze e/o documenti trasmessi dal richiedente a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria, ovvero in formato analogico e, comunque, con modalità diverse dall'allegazione in formato digitale nella piattaforma ministeriale.

Art. 3 – Documentazione

1. L'istanza ex art 5 D.M. dev'essere corredata dai seguenti documenti:

- a. parcella proforma emessa per le prestazioni svolte in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- b. dichiarazione della parte ammessa al patrocinio in ordine alla permanenza, al momento dell'accordo, delle condizioni reddituali previste dall'art. 15-ter del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dall'art. 11-ter del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
- c. delibera di ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato (necessaria a comprovare l'ammissione anticipata al patrocinio a spese dello Stato di cui è richiesta la conferma);
- d. copia conforme del verbale della procedura e dell'accordo di mediazione o negoziazione (necessaria a verificare l'esecuzione della prestazione da parte del professionista richiedente e la competenza del "Consiglio dell'ordine degli avvocati davanti al quale si svolge la procedura");

2. Tenuto conto dell'attuale struttura della piattaforma, i documenti sub c) e d) devono essere

allegati nella sezione “Dichiarazione della parte ammessa al patrocinio”, unendoli in unico file, in formato PDF, alla dichiarazione di permanenza dei requisiti.

Art. 4 – Parcella

1. Ai sensi dell'art. 4 del Decreto 1.8.2023 Ministero della Giustizia, all'avvocato che assiste la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita spetta il compenso previsto dall'art. 20, comma 1-bis del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, ridotto della metà.
2. Nella parcella proforma allegata a corredo dell'istanza andrà indicato l'intero importo corrispondente al compenso dovuto ex DM 147/2022, ovvero l'importo dimezzato con la dicitura “già così operata la riduzione ex D.P.R. 115/2002”.
3. Nell'apposito campo della richiesta ex art 5 D.M. presente nella maschera della piattaforma dev'essere indicato l'importo già dimezzato.

Art. 5 – Erroneità dell'indicazione dei dati o dell'allegazione documentale

1. Costituisce onere a carico esclusivo del richiedente effettuare, prima del deposito telematico, il controllo della corretta compilazione dei campi implementabili, nonché della completezza dell'istanza ex art. 5 del D.M. e dei documenti a supporto.
2. Considerato che il sistema informatico non consente al richiedente di modificare i dati indicati nella domanda, né di integrare la documentazione a corredo, a fronte dell'erroneità e/o carenza dell'indicazione dei dati o dell'allegazione documentale il COA potrà soltanto comunicare (tramite la piattaforma) il diniego di adozione della delibera di congruità, fatto salvo quanto previsto dall'art 7 comma 3 Decreto 1.8.2023 Ministero della Giustizia.

* * *

Il presente regolamento è stato approvato nella riunione Consiliare del 17 dicembre 2024 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web dell'Ordine

* * *

Il Consigliere Segretario
Avv. Santi Pierpaolo Giacona

Il Presidente
Avv. Antonino Guido Distefano